

LEGGE PROVINCIALE SULLE FORESTE E SULLA PROTEZIONE DELLA NATURA

Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (¹)

Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette

(b.u. 5 giugno 2007, n. 23, suppl. n. 2)

Disposizioni generali per l'organizzazione e la gestione delle foreste demaniali provinciali

Art. 67

Finalità

1. Le foreste demaniali provinciali rappresentano una risorsa a disposizione della collettività trentina e delle generazioni future, nella gestione delle quali la Provincia persegue finalità volte alla gestione forestale e ambientale sostenibile, con particolare riguardo:

- a) alla conservazione e alla valorizzazione, per le generazioni attuali e future, dei peculiari caratteri silvo-pastorali, faunistici, storico-paesaggistici delle foreste demaniali, oltre che degli elementi di particolare significato naturalistico che le caratterizzano;
- b) alla ricerca applicata e alla sperimentazione per ottenere indicazioni utili al miglioramento della gestione silvo-pastorale e faunistica delle foreste trentine, garantendone al contempo un'equilibrata fruizione ricreativa;
- c) all'applicazione, tramite interventi svolti da operatori qualificati, di tecniche gestionali compatibili e di azioni volte a valorizzare le foreste demaniali come modelli di gestione forestale e faunistica sostenibile, in grado di integrare servizi sociali di rilevanza pubblica con funzioni di protezione e con funzioni economiche di qualità;
- d) alla valorizzazione, anche economica, del patrimonio immobiliare in coerenza con le finalità previste da questo articolo;
- e) all'educazione, all'informazione e alla formazione sulle professioni della montagna e sui valori naturali della foresta e degli ambienti montani, oltre che sui benefici diretti e indiretti che essa garantisce e sui valori connessi con la gestione delle risorse naturali rinnovabili;
- f) alla promozione dell'ambiente trentino e delle politiche di gestione applicate nei settori forestale ma anche ambientale, turistico e culturale, con funzioni di alta rappresentanza.

Art. 68

Agenzia provinciale delle foreste demaniali

1. Per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 67, attraverso la diretta amministrazione dei servizi pubblici, delle attività e della gestione a carattere tecnico e scientifico connessi, è istituita l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, dotata di autonomia amministrativa e contabile e costituente articolazione del dipartimento competente in materia di risorse forestali e montane.

2. L'organizzazione, il funzionamento e i compiti dell'agenzia sono disciplinati dal regolamento, nel rispetto di quanto disposto per le agenzie della Provincia dall'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006. Il regolamento, in particolare, prevede che del consiglio di amministrazione faccia parte il presidente del parco naturale provinciale denominato "Parco naturale Paneveggio - Pale di San Martino" e un membro indicato dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza dei comuni territorialmente interessati dalle foreste demaniali ⁽⁴⁴⁾.

Art. 69

Gestione delle foreste demaniali provinciali

1. Le foreste demaniali sono soggette alla pianificazione secondo quanto stabilito dal titolo II.

2. Di norma, i lavori dell'agenzia volti al perseguimento delle finalità previste dall'articolo 67 sono eseguiti in economia, nel rispetto del titolo IX, capo I.

3. L'agenzia provvede direttamente alla gestione delle foreste demaniali, degli altri beni e delle particelle fondiari appartenenti alla Provincia, pur non rientranti nelle foreste demaniali, eventualmente affidati dalla Giunta provinciale, fermo restando che agli stessi non si estende la disciplina prevista dalla normativa vigente per le foreste demaniali. I beni mobili, compresi quelli registrati, in uso presso l'agenzia sono consegnati dalle strutture provinciali competenti all'agenzia, che ne cura l'inventariazione e la gestione, sulla base di un apposito verbale.

4. L'agenzia può partecipare alle forme di associazione previste dal titolo VI, per promuovere lo sviluppo della filiera foresta - legno in un'ottica di gestione sostenibile del territorio montano.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), sono definiti i criteri per la vendita a trattativa privata dei prodotti delle foreste demaniali. La Giunta provinciale definisce altresì i casi e i criteri in base ai quali l'agenzia può affidare la gestione di parti di foreste demaniali ai comuni competenti per territorio, qualora le stesse non siano ritenute funzionali per il perseguimento delle finalità di interesse generale previste dall'articolo 67.

6. In deroga a quanto previsto per l'uso dei beni provinciali dalla legge provinciale n. 23 del 1990, la Giunta provinciale definisce con propria deliberazione le fattispecie e le modalità per le quali è ammesso il rilascio di autorizzazioni e di concessioni semplificate o di breve durata ⁽⁴⁵⁾.